

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3449

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FINI)

di concerto col Ministro dell'economica e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

e col Ministro per i beni e le attività culturali

(BUTTIGLIONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2005

—————

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione
culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il
29 novembre 2001

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	19
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	20
Disegno di legge	»	21
Testo dell'Accordo in lingue ufficiali	»	23

ONOREVOLI SENATORI. -

A) Scopo, portata e motivi del provvedimento

L'Accordo tra l'Italia e la Svezia per la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica nasce dall'esigenza di ricondurre ad un unico quadro normativo il complesso dei rapporti bilaterali in tali campi, al fine di realizzare un contesto coerente nell'ambito del quale essi si possano realizzare ed intensificare.

L'Accordo, il primo che in materia l'Italia ha stipulato con la Svezia, intende colmare una lacuna nell'ambito dei rapporti bilaterali con la Svezia, e costituisce un prezioso strumento di promozione della politica culturale verso un Paese che appare essere particolarmente ricettivo ed interessato alla cultura ed agli scambi scientifici con l'Italia.

B) Illustrazione dell'articolato

Obiettivo dell'Accordo è quello di promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, didattica, scientifica e tecnologica tra i due Paesi (articolo 1). Nell'ambito della cooperazione nei settori scolastico ed universitario, verranno favoriti scambi di esperti, professori e ricercatori, e si promuoverà la realizzazione di progetti di comune interesse (articolo 2).

Verranno incentivati l'apprendimento delle rispettive lingue ed una maggiore reciproca conoscenza del patrimonio culturale ed artistico anche attraverso le attività dell'Istituto italiano di cultura di Stoccolma e l'Istituto svedese di studi classici a Roma (articolo 3).

È previsto che l'Accordo faciliti la promozione della cooperazione tra le istituzioni competenti nel settore dei beni culturali ed

ambientali, gli archivi, i musei e le biblioteche, a mezzo dello scambio di informazione, di documentazione e di esperti, con particolare riguardo alla conservazione ed al restauro di beni culturali, e la promozione della tutela e gestione del paesaggio culturale. Viene incoraggiata la pubblicazione, la traduzione di saggi e romanzi dell'altro Paese e la partecipazione alle fiere librerie nei due Paesi (articolo 4).

Di rilievo per parte italiana è l'impegno delle Parti contraenti a combattere il traffico illecito di opere d'arte utilizzando la Convenzione dell'Unesco che rappresenta uno strumento importante in tale ambito (articolo 5). L'Accordo prevede l'incentivazione, anche a mezzo scambio di materiale didattico, dell'insegnamento della lingua e letteratura italiana in Svezia e della lingua e letteratura svedese in Italia, sia nelle università che in altre istituzioni scolastiche (articolo 6).

Su base di reciprocità, verranno offerte borse di studio a studenti e laureati per l'effettuazione di studi e ricerche in istituzioni accademiche e di ricerca (articolo 7). Sarà incoraggiato lo scambio di artisti e la partecipazione a *festival* e ad altri eventi nel campo della musica, della danza, delle arti figurative, del cinema e del teatro (articolo 8).

Verrà incoraggiata la promozione e lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni sia pubbliche che private in campi di comune interesse (articolo 9).

Verranno incentivati scambi di programmi culturali e film per la radio, la televisione e le istituzioni cinematografiche (articolo 10), saranno incoraggiati gli scambi di informazioni ed esperienze nelle attività giovanili e sportive (articolo 11).

È prevista l'istituzione di una Commissione congiunta incaricata di formulare programmi di durata biennale per dare applicazione all'Accordo (articolo 12).

Le risorse finanziarie per la realizzazione dei programmi congiunti che verranno definiti nell'ambito dell'Accordo verranno allocate secondo la normativa interna vigente in ciascuno dei due Paesi.

L'Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica

scritta con la quale le Parti Contraenti si comunicano l'adempimento delle rispettive procedure interne (articolo 14).

L'Accordo avrà durata illimitata e potrà essere revocato sei mesi dopo che una delle Parti Contraenti l'abbia notificato all'altra attraverso i canali diplomatici e non vi saranno conseguenze sulla realizzazione dei programmi di collaborazione in corso, a meno che le Parti Contraenti decidano diversamente (articolo 15).

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: X SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia, sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001”.

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero affari esteri
Amministrazione competente	Ministero affari esteri; Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; Ministero per i beni e le attività culturali.

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D) NUMERO PROPONENTE

Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 2 comma.....
2. Art. 3 comma.....
3. Art. 4 comma.....
4. Art. 6 comma.....
5. Art.7 comma.....
6. Art. 9 comma.....
7. Art.11 comma.....
8. Art.12 comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art.....comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli n. 2-3-4-6-7-9-11-12

- Art. 2: Scambio di docenti, ricercatori ed esperti fra le Istituzioni accademiche e scolastiche, nonché Accordi di cooperazione fra le Università dei rispettivi Paesi;
- Art. 3: Sostegno alle Istituzioni e Organizzazioni per la diffusione della lingua e della cultura italiana;
- Art. 4: Scambio di esperti nei settori degli Archivi, delle Biblioteche e dei Musei;
- Art. 6: Iniziative per lo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Svezia;
- Art. 7: Concessione di borse di studio;
- Art. 9: Scambio di docenti, di ricercatori ed esperti per la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, nonché sostegno dei progetti di ricerca congiunta nel settore scientifico;
- Art.11: Scambio di esperienze nei settori dello sport e delle attività giovanili;
- Art. 12: Partecipazione italiana alle riunioni della Commissione Mista.

B) Le disposizioni comportano oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diaria di missione all'estero, sulla base del decreto in data 13 gennaio 2003 e delle leggi indicate in appendice, relativamente alla partecipazione italiana alle riunioni della Commissione Mista (Art.12).
- Pernottamento e biglietto aereo, sulla base dei Prezzi tipo vigenti.

C.2) **Metodologia di calcolo.** Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero Affari Esteri e relativi alla indennità, al soggiorno, al rimborso delle spese per gli scambi di docenti, ricercatori ed esperti tra i rispettivi Paesi (art.li 2- 4-9), agli Accordi tra le Università (Art.2); al sostegno per la diffusione della lingua e della cultura italiana (Art.li 3-6); alla concessione delle borse di studio (art.7); allo scambio di esperienze nei settori dello sport ed attività giovanili (Art.11).

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari
SEZIONE II
Tabella I

	Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007						A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Ann.	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.		
<i>A carico dello Stato</i>																				
Art.li 2-3-4-6-7-9-11-12																				
		-815.940					-796.460										-808.635			
Totale effetti finanz. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				
		-815.940					-796.460										-808.635			
Totale effetti finanz. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				

	Anno 1			Anno 2			Anno 3			Anno 4			A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				
	Ann.	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Ann.	Perm.		
<i>A carico di altre Pubbliche Amministrazioni</i>														
Articolo														
Comma														
Totale effetti finanz. negativi														
Totale effetti finanz. positivi														

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE II bis
Tabella 2
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

	Anno 2005					Anno 2006					Anno 2007					A regime Anno terminale		
	Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.				
	Ann.	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Ann.	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.			
<i>A carico dello Stato</i>																		
Articoli 2, 3-4-6-7-9-11-12																		
		- 815.940					- 796.460					- 808.635					- 808.635	
Totale effetti finanz. negativi		- 815.940					- 796.460					- 808.635					- 808.635	
Totale effetti finanz. positivi																		
Totale generale effetti finanz. negativi																		
Totale generale effetti finanz. positivi																		
<i>A carico di altre Pubbliche Amministrazioni</i>																		
Articolo																		
Comma																		
Totale effetti finanz. negativi																		
Totale effetti finanz. positivi																		

N.B. In tutte le Tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

**SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-815.940	-796.460	-808.635

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	815.940	796.460	808.635
	Ministero			
- Tabella B	Ministero			
	Ministero.....			
	Totale fondi speciali	815.940	796.460	808.635

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge articolo comma			
-Legge articolo..... comma			
-Legge articolo..... comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge articolo comma			
-Legge articolo..... comma			
-Legge articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	815.940	796.460	808.635
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

Il presente documento è stato redatto e approvato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in esecuzione dell'articolo 1 della Legge n. 30 del 28.2.2004, e della Circolare n. 1 del 10.3.2004 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

positiva
 negativa
 positiva
 negativa

IL RESPONSABILE CENTRALE DELLO STATO

19 MAG. 2005

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Svezia in materia di collaborazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 2:

Allo scopo di migliorare la collaborazione fra le istituzioni accademiche e scolastiche dei rispettivi Paesi, viene previsto lo scambio di esperti, docenti e ricercatori, nonché la realizzazione di ricerche congiunte.

Per gli scambi suddetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

Soggiorno per 10 docenti svedesi per 10 giorni (Euro 93 x 10 giorni x 10 persone)	Euro	9.300
Soggiorno per 2 esperti svedesi per 4 giorni (Euro 93 x 4 giorni x 2 persone)	Euro	744

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Svezia 10 docenti universitari e 2 esperti per attuare alcuni progetti di ricerca comune. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e così quantificati:

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma (Euro 1.085 x 10 persone)	Euro	10.850
biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma (Euro 1.085 x 2 persone)	Euro	2.170

Per assicurare lo sviluppo della collaborazione fra le Istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede di finanziare specifici accordi di cooperazione. La relativa spesa viene così quantificata:

Accordi di cooperazione fra le università	Euro	206.583
---	------	---------

Relativamente al solo anno 2005 ed allo scopo di definire i programmi da realizzare nei settori dell'istruzione scolastica ed universitaria,

viene previsto l'invio a Stoccolma di tre funzionari, per un periodo di quattro giorni in detta città. La relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (Euro 150 al giorno x 3 persone x 4 giorni)	Euro	1.800
diaria giornaliera per ciascun funzionario Euro 129, cui si aggiungono Euro 39, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'art. 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di Euro 129 viene ri- dotto di Euro 43, corrispondente ad 1/3 della diaria (Euro 125 + Euro 49) quale quota media per contri- buti previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662 e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Euro 174 x 3 persone x 4 giorni)	»	2.088
<i>Spese di viaggio:</i> biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma (Euro 1.085 x 3 persone = Euro 3.255 + Euro 163 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	3.418
		<hr/>
Totale onere	Euro	7.306
		<hr/> <hr/>

Totale onere articolo 2: Euro 236.953 per l'anno 2005.

Totale onere articolo 2: Euro 229.647 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

Di detto onere, l'importo di Euro 229.647 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 3:

Al fine di incrementare la collaborazione culturale, si prevede di rafforzare le attività delle istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private per sostenere la diffusione della lingua e della cultura nei rispettivi Paesi.

Per tali finalità, viene prevista una spesa quantificata in Euro 77.470.

Detta spesa è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Viene previsto, altresì, un contributo per la organizzazione di mostre nei settori ritenuti di preminente interesse per la rappresentazione del patrimonio artistico e culturale.

Per tali finalità, viene prevista una spesa quantificata in Euro 51.645.

L'indicata spesa è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Totale onere (Articolo 3) Euro 129.115

Articolo 4:

Allo scopo di migliorare la collaborazione tra gli archivi, le biblioteche ed i musei dei rispettivi Paesi, si prevede lo scambio di esperti. La relativa spesa viene così suddivisa:

Archivi:

soggiorno per un archivista svedese per 10 giorni (Euro 93 al giorno x 10 giorni)	Euro	930
invio in Svezia di un archivista italiano biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma (Euro 1.085 x 1 persona)	»	1.085

Biblioteche:

soggiorno per un bibliotecario svedese per 10 giorni (Euro 93 al giorno x 10 giorni)	Euro	930
invio in Svezia di un bibliotecario italiano biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma (Euro 1.085 x 1 persona)	»	1.085

Musei:

soggiorno per due esperti di musei svedesi per 7 giorni (Euro 93 al giorno x 2 persone x 7 giorni)	Euro	1.302
invio in Svezia di due esperti di musei italiani biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma (Euro 1.085 x 2 persone)	»	2.170

Si prevede, altresì, di contribuire all'invio della documentazione, alla traduzione e pubblicazione di saggi e romanzi, nonché alla promozione di attività presso apposite mostre di libri.

La relativa spesa viene così quantificata	Euro	10.000
		<hr/>
Totale onere (Articolo 4)	Euro	17.502
		<hr/> <hr/>

L'indicata spesa è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Articolo 6:

Al fine di incrementare le iniziative rivolte allo sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura italiana in Svezia e viceversa, si prevedono le sotto indicate iniziative, le cui spese vengono così quantificate:

contributi ad istituzioni locali per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento per gli insegnanti di italiano	Euro	15.495
fornitura di libri, di materiale didattico ed audiovisivo alle università svedesi, quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana	»	10.330
premi e contributi per promuovere in Svezia l'edizione, la coedizione e la traduzione del libro italiano, il doppiaggio di film ed eventuali progetti editoriali	»	10.330
contributi ad istituzioni universitarie svedesi per la costituzione di una cattedra di lingua italiana	»	25.825
contributi ad istituzioni scolastiche svedesi per la costituzione di una cattedra di lingua italiana	»	18.075
assunzione presso una Università italiana di un lettore svedese per l'insegnamento della lingua e della cultura svedese	»	15.495
		<hr/>
Totale onere (articolo 6)	Euro	95.550
		<hr/> <hr/>

Di detto onere, l'importo di Euro 15.495 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 7:

Relativamente alla concessione di borse di studio in favore di studenti svedesi, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 30 borse; la relativa spesa viene così suddivisa:

(Euro 620 x 30 borse)	Euro	18.600
Spesa assicurativa:		
(Euro 26 x 30 borse)	»	780
		<hr/>
Totale onere (articolo 7)	Euro	19.380
		<hr/> <hr/>

Articolo 9:

Per promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti, da attuare mediante lo scambio di docenti, ricercatori ed esperti.

Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

15 docenti o ricercatori per un periodo di 10 giorni: soggiorni di breve durata (Euro 93 al giorno x 15 persone x 10 giorni)	Euro	13.950
15 docenti o ricercatori per un periodo di 1 mese: soggiorni di lunga durata (Euro 1.033 x 15 persone)	Euro	15.495
spese di assicurazione (Euro 155 x 30 persone)	Euro	4.650
Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Svezia 30 docenti e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:		
biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma (Euro 1.085 x 30 persone)	Euro	32.550
Si prevede inoltre il finanziamento annuo di 20 progetti congiunti di reciproco interesse scientifico. La relativa spesa viene così quantificata: (Euro 10.330 x 20 progetti)	Euro	206.600
		206.600
Totale onere (articolo 9)	Euro	273.245
		273.245

Di detto onere, l'importo di euro 206.600 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 11:

Allo scopo di promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e delle attività giovanili, si prevedono i seguenti oneri:

soggiorno ed ospitalità per le sottocommissioni miste per i programmi degli scambi giovanili	Euro	4.130
partecipazione di operatori socio-culturali giovanili ad iniziative multilaterali	»	2.065
realizzazione di progetti, predisposti da enti ed associazioni nei settori interessati	»	25.825
		25.825
Totale onere (articolo 11)	Euro	32.020
		32.020

Articolo 12:

Per l'esame dei progetti esecutivi, viene costituita una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente in Svezia ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio in missione di 5 funzionari (dei quali 2 del Ministero degli affari esteri e 3 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) per un periodo di 4 giorni, in detta città, la relativa spesa, sulla base del precedente calcolo, viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (Euro 150 al giorno x 5 persone x 4 giorni)	Euro	3.000
diaria giornaliera (Euro 174 x 5 persone x 4 giorni)	»	3.480

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Stoccolma (Euro 1.085 al giorno x 5 persone = Euro 5.425 + Euro 271 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	5.696
---	---	-------

Totale spesa (articolo 12)	Euro	12.176
----------------------------	------	--------

Di detta spesa, l'importo di Euro 7.305 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2005 e per ciascuno degli anni successivi, da iscriverne per Euro 459.047 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per Euro 69.147 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e, per la rimanente parte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

Articolo	2005	2006	2007
Articolo 2	Euro 236.953	Euro 229.647	Euro 229.647
Articolo 3	Euro 129.115	Euro 129.115	Euro 129.115
Articolo 4	Euro 17.502	Euro 17.502	Euro 17.502
Articolo 6	Euro 95.550	Euro 95.550	Euro 95.550
Articolo 7	Euro 19.380	Euro 19.380	Euro 19.380
Articolo 9	Euro 273.245	Euro 273.245	Euro 273.245
Articolo 11	Euro 32.020	Euro 32.020	Euro 32.020
Articolo 12	Euro 12.176	Euro -	Euro 12.176
Totale	Euro 815.941	Euro 796.459	Euro 808.635
In cifra tonda	Euro 815.940	Euro 796.460	Euro 808.635

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente allo scambio di docenti, ricercatori ed esperti, alla concessione delle borse di studio, agli accordi tra le Università, alla realizzazione di eventi culturali, iniziative scientifiche, alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Svezia, allo scambio di esperienze nel settore dello sport e attività giovanili, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

a) Necessità dell'intervento normativo, analisi del quadro normativo

L'Accordo è stato reputato necessario al fine di offrire un quadro complessivo di riferimento alle aspettative italiane e svedesi di rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori culturale, educativo, scientifico e tecnologico.

b) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

L'esecuzione dell'Accordo non richiede norme di adeguamento della legislazione vigente. Il quadro normativo previsto dall'Accordo non prevede alcun elemento innovativo in confronto di analoghi accordi sottoscritti dall'Italia.

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'Accordo appare coerente con l'ordinamento comunitario.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

L'Accordo appare coerente con il corpo normativo che regola le competenze regionali.

ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte

Non vi sono nuove definizioni normative.

b) Ricorso alla tecnica della novella legislativa e individuazione di effetti abrogativi implicati

L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Svezia, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Ambito dell'Accordo e destinatari

L'Accordo intende fornire uno strumento alle Amministrazioni, agli Enti ed agli Istituti competenti per materie culturali, didattiche, scientifiche e tecnologiche, al fine di metterli in grado di favorire lo sviluppo di cooperazione con la Svezia nei predetti settori.

Soggetti destinatari dall'Accordo sono in particolare ricercatori, studenti, docenti, esperti, tecnici, Università, centri ed organismi di ricerca, associazioni scientifiche e tecnologiche, operatori museali, sportivi, artisti, organismi radio televisivi.

b) Obiettivi e risultati attesi

L'Accordo si propone di rafforzare la cooperazione bilaterale tra Italia e Svezia nei settori culturale, educativo, scientifico e tecnologico attraverso la predisposizione di un quadro giuridico di riferimento. L'Accordo si propone, altresì, di favorire la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica ed universitaria, anche attraverso l'eventuale scambio di esperti, ricercatori e docenti attraverso progetti di ricerca comuni. Infine, l'Accordo si propone l'incoraggiamento della diffusione nei due Paesi della lingua e della cultura dell'altro.

Risultato atteso è la crescita dell'interscambio culturale, scientifico e tecnologico tra i due Paesi il cui interesse reciproco, sotto questo punto di vista, è crescente nel tempo. Ne potranno beneficiare il settore turistico, il settore della ricerca e, conseguentemente, dello sviluppo delle applicazioni industriali.

c) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa

L'Accordo prevede attività che rientrano nell'ambito delle normali competenze istituzionali della Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale del Ministero degli affari esteri, e pertanto non richiede l'istituzione di innovazioni sul piano della regolamentazione.

L'attuazione dell'Accordo rientra nella competenza della citata Direzione in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

d) Opzioni alternative

L'opzione nulla non appare percorribile, stante la carenza di strumenti già altrimenti idonei a perseguire le medesime priorità dello strumenti in analisi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 815.940 per l'anno 2005, di euro 796.460 per l'anno 2006 e di euro 808.635 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
IL REGNO DI SVEZIA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, EDUCATIVA,
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

La Repubblica Italiana e il Regno di Svezia (rappresentato dall'Istituto Svedese), qui di seguito denominati "le Parti contraenti", desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i loro due paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle loro relazioni culturali, educative, scientifiche e tecnologiche hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Lo scopo di questo Accordo è promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica fra i due Paesi.

Articolo 2

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria anche attraverso l'eventuale scambio di esperti. Esse promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche e scolastiche anche attraverso scambi di docenti universitari e ricercatori e attraverso progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.

Articolo 3

Le Parti Contraenti promuoveranno - previo mutuo consenso e nell'ambito dei propri mezzi finanziari - le attività di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private al fine di rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi e promuovere in ciascun Paese la diffusione della lingua e cultura dell'altro. Al riguardo le Parti Contraenti si incoraggeranno vicendevolmente ad inviare mostre rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Le Parti Contraenti promuoveranno l'attività dell'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma e dell'Istituto Svedese di Studi Classici a Roma nei rispettivi ambiti di competenza.

Articolo 4

Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione fra le istituzioni competenti nel settore dei beni culturali ed ambientali e gli archivi, i musei, le biblioteche, attraverso lo scambio di informazioni, documentazione ed esperti particolarmente nei settori della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali, tutela e gestione del paesaggio culturale e nel campo dell'editoria incoraggiando, in particolare, la traduzione, la pubblicazione di saggi e romanzi dell'altro Paese e promuoveranno attività presso mostre di libri.

Articolo 5

Le Parti Contraenti concordano sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale di tutti i paesi e di combattere il traffico illecito di beni culturali.

La Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire ed impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali è un importante strumento in tale ambito.

Articolo 6

Le Parti Contraenti promuoveranno l'insegnamento della lingua, letteratura e cultura italiana in Svezia e della lingua, letteratura e cultura svedese in Italia. Le Parti Contraenti concordano di favorire le istituzioni universitarie e scolastiche che insegnino le rispettive lingue e di facilitare lo scambio di materiale didattico.

Articolo 7

Le Parti Contraenti offriranno, su base di reciprocità, borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni quali accademie, enti di ricerca e conservatori in tutti i settori.

Articolo 8

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti figurative, del teatro, e della cinematografia attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival ed altri eventi importanti.

Articolo 9

Le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse.

Articolo 10

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di programmi culturali e cinematografici fra i rispettivi organismi radio-televisivi e cinematografici.

Articolo 11

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e delle attività giovanili.

Articolo 12

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione Mista, incaricata di formulare programmi esecutivi di durata biennale e di esaminare il progresso della cooperazione culturale, educativa e scientifica fra i due Paesi.

La Commissione, che sarà convocata attraverso i canali diplomatici, si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali.

Articolo 13

I mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei programmi congiunti, previsti dal presente Accordo, saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese.

Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti Contraenti abbiano comunicato l'un l'altra l'adempimento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 15

Il presente Accordo avrà durata illimitata.

Ognuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo che verrà notificata all'altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 29 novembre 2001, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, svedese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL REGNO DI SVEZIA



**AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE KINGDOM
OF SWEDEN ON CULTURAL, EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND
TECHNOLOGICAL CO-OPERATION**

The Republic of Italy and the Kingdom of Sweden (represented by the Swedish Institute), hereinafter referred to as the Contracting Parties, wishing to strengthen the ties of friendship between their two countries and to promote mutual understanding and knowledge by enhancing their cultural, educational, scientific and technological relations, have agreed on the following:

Article 1

The purpose of this agreement is to promote and carry out activities that favour the cultural, educational, scientific and technological co-operation between the two countries.

Article 2

The Contracting Parties shall favour co-operation in the fields of school and university education, also through the possible exchange of experts. They shall promote co-operation between their respective academic and school institutions, also through the exchange of teachers and researchers, as well as through the joint realisation of research projects of common interest.

Article 3

The Contracting Parties shall - subject to their mutual consent and within the limits of their budgets - promote the activities of public and private institutions and organisations in order to strengthen the cultural relations between the two countries and to promote in each country the diffusion of the language and culture of the other. In this respect, the Contracting Parties encourage each other to send to the other country exhibitions illustrating its own artistic and cultural heritage.

The Contracting Parties shall promote the work of the Istituto Italiano di Cultura in Stockholm and the Svenska Institutet i Rom (Istituto Svedese di Studi Classici a Roma) within their respective fields of work.

Article 4

The Contracting Parties shall promote co-operation between their institutions competent for the protection of the cultural and environmental heritage, as well as their archives, museums and libraries through the exchange of information, documentation and experts, particularly in the fields of protection, preservation and restoration of cultural assets, preservation and management of the cultural landscape as well as in the field of publishing, in particular by encouraging the translation and publication of essays and novels of the other country, and by promoting activities at book fairs.

Article 5

The Contracting Parties agree on the need to protect the cultural heritage of all countries and to combat the illicit trade of cultural property.

The Unesco Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property is an important tool in this context.

Article 6

The Contracting Parties shall promote the teaching of the Italian language, literature and culture in Sweden and of the Swedish language, literature and culture in Italy. The Contracting Parties agree to promote the university and school institutions teaching their respective languages and facilitate the exchange of didactic material.

Article 7

The Contracting Parties shall offer, on a reciprocity basis, scholarships to students and graduates of the other country to conduct studies and research at graduate or in academic institutions, research units and conservatories in all fields.

Article 8

The Contracting Parties shall favour co-operation in the fields of music, dance, figurative arts, theatre and cinema through the exchange of artists and the participation at festivals and other major events.

Article 9

The Contracting Parties shall promote the development of scientific and technological co-operation between public and private institutions and organisations in the two countries in fields of common interest.

Article 10

The Contracting Parties shall encourage the exchange of cultural programmes and film between their radio, television and film institutions.

Article 11

The Contracting Parties shall encourage the exchange of information and experiences in the fields of sports and youth activities.

Article 12

In order to implement the Agreement, the Contracting Parties decide to set up a Joint Commission, entrusted with formulating executive programmes of biannual duration and reviewing the progress achieved by the cultural, educational and scientific co-operation between the two countries.

The Commission, which shall convene through diplomatic channels, shall meet alternatively in the respective capitals.

Article 13

The financial means required for the implementation of the joint programmes envisaged by this Agreement shall be allocated according to the provisions embodied in the laws of each state.

Article 14

This Agreement shall enter into force sixty days after the receipt of the last written notice by which the Contracting Parties inform each other that their respective internal procedures for the entry into force of the Agreement have been complied with.

Article 15


This Agreement shall have an unlimited duration.

Each Contracting Party may revoke it at any time through diplomatic channels. The termination shall enter into force six months after the Contracting Parties have been notified. The termination shall in no way affect the implementation of the ongoing programmes agreed upon during the validity of this Agreement, except if otherwise decided by the Contracting Parties.

In witness thereof, the undersigned representatives, having been fully authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Rome on 29 November 2001, in two originals in the Italian, Swedish and English languages, all texts being equally authoritative. Should any dispute arise on its interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE REPUBLIC OF ITALY



FOR THE KINGDOM OF SWEDEN

